

# Gazzetta ufficiale L 446 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

14 dicembre 2021

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>** ..... 8
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2203 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** ..... 32
  
- ★ **Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) <sup>(1)</sup>** ..... 34
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell'ambito del contingente tariffario 09.0706** ..... 38

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori** ..... 40

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ..... 42**
  
- ★ **Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali ..... 44**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2021/2201 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

**che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.
- (2) La decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
- (3) È quindi necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/2208, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

*«Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.»;

2) dopo l'articolo 2 sono inseriti gli articoli seguenti:

*«Articolo 2 bis*

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

- a) conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali ("accordo");
- b) adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, o che compromettono l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio;
- c) agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) o b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;
- d) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro:
  - i) le varie entità citate nell'accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;
  - ii) gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell'ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;
  - iii) forze di sicurezza internazionali, comprese la *Force Conjointe des Etats du G5 Sahel* (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;
- e) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;
- f) pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne o bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
- g) utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; o
- h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

2. L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

3. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

*Articolo 2 ter*

1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:
  - a) sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, come le azioni o le politiche di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1; o
  - b) ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette; o
  - c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).
2. L'allegato I bis comprende i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate.
3. L'allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»
- 3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I o nell'allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;»
- 4) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - «c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e»;
- 5) all'articolo 3, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.»;
- 6) all'articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  - «2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per coprire spese straordinarie, purché:
    - a) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato; e
    - b) se l'autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima della concessione dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
  3. In deroga all'articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un'entità e un organismo elencati nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
  4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

7) Dopo l'articolo 3 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 2 e con riguardo a una persona, a un'entità o a un organismo elencati nell'allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.

Articolo 3 ter

1. In deroga all'articolo 2 e con riguardo a una persona, a un'entità o a un organismo elencati nell'allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

8) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:
    - i) per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I, una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 bis è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;
    - ii) per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I bis, una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 ter è stato inserito nell'allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
  - b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
  - c) la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis;
  - d) il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
  - e) per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I, lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

9) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I o nell'allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I o all'allegato I bis; e

b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2. Per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l'intenzione di concedere un'autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

10) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I o nell'allegato I bis; o

c) i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'UE o esecutive nello Stato membro in questione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2.»;

11) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I o nell'allegato I bis;»;

12) l'articolo 12, è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

2. Il Consiglio stabilisce e modifica l'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I bis.

3. Il Consiglio trasmette la propria decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

6. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

7. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

13) Dopo l'articolo 13 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 13 bis*

1. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

- a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato I e I bis;
- b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell'allegato I e I bis;
- c) per quanto riguarda la Commissione:
  - i) l'inclusione del contenuto dell'allegato I e I bis nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
  - ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I e I bis.

3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 (\*), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

---

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

14) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 bis»;

15) Dopo l'allegato I è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

**Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter».**

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. BORRELL FONTELLES

---

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2202 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 2021****che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flutolanil e imazamox sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze acequinocil e emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03 non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'emamectina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi e le pesche. Per quanto riguarda il flutolanil, è stata presentata una domanda simile per i fagioli (con baccello) e i carciofi. Per quanto riguarda l'imazamox, è stata presentata una domanda simile per i piselli (con baccello), i semi di soia, il mais/granturco e il riso.
- (4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda il flutolanil, nel corso del riesame condotto a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all'immagazzinamento e il metabolismo dei ruminanti.
- (7) Per quanto riguarda l'imazamox, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito alle sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi e il metabolismo vegetale.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu/it>:

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in citrus fruits. EFSA Journal 2019;17(8):5746.*

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in kiwi and peaches. EFSA Journal 2019;17(5):5710.*

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flutolanil. EFSA Journal 2018;17(2):5593.*

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for imazamox. EFSA Journal 2019;17(2):5584.*

- (8) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario <sup>(4)</sup>. In tale contesto, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Tale ulteriore analisi è menzionata nella relazione di esame <sup>(5)</sup>, nella quale si conclude che l'organismo non è patogeno per l'uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell'impiego della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ritiene che sia opportuno inserire il *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03*. EFSA Journal 2018;16(6):5261.

<sup>(5)</sup> Relazione di esame per la sostanza attiva *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03 (SANTE/10318/2019).

## ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze flutolanil e imazamox sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(*)</sup>	Flutolanil (R)	Imazamox (somma di imazamox e suoi sali, espressa in imazamox)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0110000	<b>Agrumi</b>		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	<b>Pomacee</b>		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		

0130990	Altri (2)		
0140000	<b>Drupacee</b>		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliegie (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	a) <b>Uve</b>		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <b>Fragole</b>		
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) <b>Altra piccola frutta e bacche</b>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	<b>Frutta varia con</b>		
0161000	a) <b>Frutta con buccia commestibile</b>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		

0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>		0,05 (*)
0211000	<b>a) Patate</b>	0,1	
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>	0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>	0,01 (*)	
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		

0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni	(+)	
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	<b>d) Mais dolce</b>		
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		0,05 (*)
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>	0,05	
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		

0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>	0,05	
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>	0,01 (*)	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>	0,01 (*)	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	0,02 (*)	0,1 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		



0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,01 (*)	
0300010	Fagioli		0,05 (*)
0300020	Lenticchie		0,2
0300030	Piselli		0,05 (*)
0300040	Lupini/semi di lupini		0,05 (*)
0300990	Altri (2)		0,05 (*)
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,01 (*)	
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		0,05 (*)
0401020	Semi di arachide		0,05 (*)
0401030	Semi di papavero		0,05 (*)

0401040	Semi di sesamo		0,05 (*)
0401050	Semi di girasole		0,3
0401060	Semi di colza		0,05 (*)
0401070	Semi di soia		0,05 (*)
0401080	Semi di senape		0,05 (*)
0401090	Semi di cotone		0,05 (*)
0401100	Semi di zucca		0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo		0,05 (*)
0401120	Semi di borragine		0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella		0,05 (*)
0401140	Semi di canapa		0,05 (*)
0401150	Semi di ricino		0,05 (*)
0401990	Altri (2)		0,05 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		0,05 (*)
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	<b>CEREALI</b>		0,05 (*)
0500010	Orzo	0,01 (*)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)	
0500040	Miglio	0,01 (*)	
0500050	Avena	0,01 (*)	
0500060	Riso	2	
0500070	Segale	0,01 (*)	
0500080	Sorgo	0,01 (*)	
0500090	Frumento	0,01 (*)	
0500990	Altri (2)	0,01 (*)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0610000	<b>Tè</b>		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	a) <b>Fiori</b>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		

0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	<b>c) Radici</b>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>		
0640000	<b>Semi di cacao</b>		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		

0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>		
1011000	<b>a) Suini</b>		
1011010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1011020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)
1011030	Fegato	0,5	0,01 (*)
1011040	Rene	0,5	0,01 (*)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1011990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1012000	<b>b) Bovini</b>		
1012010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1012020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)

1012030	Fegato	0,5	0,01 (*)
1012040	Rene	0,5	0,01 (*)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1012990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1013000	<b>c) Ovini</b>		
1013010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1013020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)
1013030	Fegato	0,5	0,01 (*)
1013040	Rene	0,5	0,01 (*)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1013990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1014000	<b>d) Caprini</b>		
1014010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1014020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)
1014030	Fegato	0,5	0,01 (*)
1014040	Rene	0,5	0,01 (*)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1014990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1015000	<b>e) Equidi</b>		
1015010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1015020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)
1015030	Fegato	0,5	0,01 (*)
1015040	Rene	0,5	0,01 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1015990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1016000	<b>f) Pollame</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>		
1017010	Muscolo	0,05 (*)	0,01
1017020	Grasso	0,05 (*)	0,01 (*)
1017030	Fegato	0,5	0,01 (*)

1017040	Rene	0,5	0,01 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,01 (*)
1017990	Altri (2)	0,05 (*)	0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>		
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>		
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>		

(\*) Limite di determinazione analitica

(<sup>e</sup>) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### **Flutolanil (R)**

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 17 aprile 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0231020 Peperoni»**

2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acequinocil e emamectina sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(4)</sup>	Acequinocil	Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>		
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,6</b>	0,01 (*)
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	0,02	
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)	
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)	
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)	
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)	
0120060	Nocciole	0,01 (*)	
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)	
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)	
0120090	Pinoli	0,01 (*)	
0120100	Pistacchi	0,01 (*)	
0120110	Noci comuni	0,01 (*)	
0120990	Altri (2)	0,01 (*)	
0130000	<b>Pomacee</b>	0,1	0,02
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		

0140000	<b>Drupacee</b>		
0140010	Albicocche	0,01 (*)	0,02
0140020	Ciliege (dolci)	0,1	0,01 (*)
0140030	Pesche	0,04	<b>0,15</b>
0140040	Prugne	0,02	0,02
0140990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	a) <b>Uve</b>	0,3	0,05
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <b>Fragole</b>	0,01 (*)	0,05
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) <b>Altra piccola frutta e bacche</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	<b>Frutta varia con</b>	0,01 (*)	
0161000	a) <b>Frutta con buccia commestibile</b>		0,01 (*)
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		
0162000	b) <b>Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		<b>0,15</b>
0162020	Litci		0,01 (*)



0162030	Frutti della passione/maracuja		0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette		0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia		0,01 (*)
0162990	Altri (2)		0,01 (*)
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		0,01 (*)
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	<b>a) Patate</b>		
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		

0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>		
0231000	a) <b>Solanacee e malvacee</b>		0,02
0231010	Pomodori	0,2	
0231020	Peperoni	0,01 (*)	
0231030	Melanzane	0,2	
0231040	Gombi	0,01 (*)	
0231990	Altri (2)	0,01 (*)	
0232000	b) <b>Cucurbitacee con buccia commestibile</b>		0,01 (*)
0232010	Cetrioli	0,08	
0232020	Cetriolini	0,04	
0232030	Zucchine	0,01 (*)	
0232990	Altri (2)	0,01 (*)	
0233000	c) <b>Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) <b>Mais dolce</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0239000	e) <b>Altri ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)	0,02
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	0,01 (*)	
0241000	a) <b>Cavoli a infiorescenza</b>		0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) <b>Cavoli a testa</b>		0,01 (*)
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		

0242990	Altri (2)		
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>		0,03
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>		0,01 (*)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	0,01 (*)	
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		1
0251020	Lattughe		1
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,2
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		1
0251050	Barbarea		1
0251060	Rucola		1
0251070	Senape juncea		1
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		1
0251990	Altri (2)		1
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>		0,01 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>		0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>		0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>		0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>		1
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		

0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello)		0,03
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)		0,03
0260040	Piselli (senza baccello)		0,01 (*)
0260050	Lenticchie		0,01 (*)
0260990	Altri (2)		0,01 (*)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)	
0270010	Asparagi		0,01 (*)
0270020	Cardi		0,01 (*)
0270030	Sedani		0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,01 (*)
0270050	Carciofi		0,1
0270060	Porri		0,01 (*)
0270070	Rabarbaro		0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù		0,01 (*)
0270090	Cuori di palma		0,01 (*)
0270990	Altri (2)		0,01 (*)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		

0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	<b>CEREALI</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0610000	<b>Tè</b>		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	a) <b>Fiori</b>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		

0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	<b>c) Radici</b>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>		
0640000	<b>Semi di cacao</b>		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	15	0,02 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	<b>Frutta</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		

0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,02 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,02 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	(+)	
0840990	Altri (2)	0,02 (*)	0,02 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	0,01 (*)	
1011000	<b>a) Suini</b>		
1011010	Muscolo		0,01 (*)
1011020	Grasso		0,02
1011030	Fegato		0,08
1011040	Rene		0,08
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08
1011990	Altri (2)		0,01 (*)
1012000	<b>b) Bovini</b>		
1012010	Muscolo		0,01 (*)
1012020	Grasso		0,02
1012030	Fegato		0,08
1012040	Rene		0,08
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08

1012990	Altri (2)		0,01 (*)
1013000	<b>c) Ovini</b>		
1013010	Muscolo		0,01 (*)
1013020	Grasso		0,02
1013030	Fegato		0,08
1013040	Rene		0,08
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08
1013990	Altri (2)		0,01 (*)
1014000	<b>d) Caprini</b>		
1014010	Muscolo		0,01 (*)
1014020	Grasso		0,02
1014030	Fegato		0,08
1014040	Rene		0,08
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08
1014990	Altri (2)		0,01 (*)
1015000	<b>e) Equidi</b>		
1015010	Muscolo		0,01 (*)
1015020	Grasso		0,02
1015030	Fegato		0,08
1015040	Rene		0,08
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08
1015990	Altri (2)		0,01 (*)
1016000	<b>f) Pollame</b>		0,01 (*)
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>		
1017010	Muscolo		0,01 (*)
1017020	Grasso		0,02
1017030	Fegato		0,08
1017040	Rene		0,08
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,08



1017990	Altri (2)		0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>		
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>		
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>		

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### **Acequinocil**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni nel tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)»**

- 3) nell'allegato IV è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «*Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2203 DELLA COMMISSIONE****del 10 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.
- (2) L'8 dicembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei  
servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

---

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

*ALLEGATO*

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:

- «29. NOME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: ministro dell'interno.»
  - «34. NOME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin. DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit. CITTADINANZA: irachena. FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU: capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti.»
-

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2204 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2021****che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l'immissione sul mercato e l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
- (2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell'ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione <sup>(3)</sup>, non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182 <sup>(4)</sup> e (UE) 2021/849 <sup>(5)</sup>. È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6.
- (4) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1° marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182.
- (5) La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell'11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica come segue:

- le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, *m*-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, *N*-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da *N*-(idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e *N*-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022;
- le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.

Il punto 3 dell'allegato si applica come segue:

- le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentano, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-*terz*-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (*T*-4)-bis[1-(idrossi- $\kappa$ .O)piridin-2(1*H*)-tionato- $\kappa$ .S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis( $\alpha$ , $\alpha$ -dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022;
- le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6'-di-*terz*-butil-2,2'-metilendi-*p*-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (*E*, *Z*)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

L'allegato XVII è così modificato:

1) nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto dimensionale ≥ 3:1)	014-048-00-5	206-991-8	409-21-2 308076-74-6»	
«dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene	601-092-00-0	205-886-4	191-30-0»	
«tetrafluoroetilene	602-110-00-X	204-126-9	116-14-3»	
«1,4-diossano	603-024-00-5	204-661-8	123-91-1»	
«m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo	603-065-00-9	202-987-5	101-90-6»	
«7-ossa-3-ossiranilbicyclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido	603-066-00-4	203-437-7	106-87-6»	
«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo	603-240-00-X	221-967-7	3296-90-0»	
«N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio]	607-746-00-1	274-357-8	70161-44-3»	
«butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima	616-014-00-0	202-496-6	96-29-7»	
«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]	616-230-00-5	213-103-2	924-42-5»;	

2) nell'appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo	603-240-00-X	221-967-7	3296-90-0»	
«N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]	616-230-00-5	213-103-2	924-42-5»;	

3) nell'appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
«mancozeb (ISO); complesso (polimerico) di etilenebis(ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco	006-076-00-1	-	8018-01-7»	

«tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)- 6-vinil-2,5,7,10-tetraossa- 6-silaundecano	014-050-00-6	213-934-0	1067-53-4».	
«diclorodiottilstannano	050-021-00-4	222-583-2	3542-36-7»	
«diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2]	050-031-00-9	222-883-3 [1] 293-901-5 [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]»	
«7-ossa-3-ossiranilbicyclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido	603-066-00-4	203-437-7	106-87-6»	
«ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)- 2-(4-clorobenzil)-5-isopropil- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo	603-237-00-3	-	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8»	
«bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima	603-238-00-9	205-594-7	143-24-8»	
«6,6'-di-terz-butil-2,2'-metilendi-p- cresolo; [DBMC]	604-095-00-5	204-327-1	119-47-1»	
«2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide	605-041-00-3	201-289-8	80-54-6»	
«diisottilftalato	607-740-00-9	248-523-5	27554-26-3»	
«2-metossietil-acrilato	607-744-00-0	221-499-3	3121-61-7»	
«dimetomorf (ISO); (E,Z)- 4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil) acriloil)morfolina	613-102-00-0	404-200-2	110488-70-5»	
«1,2,4-triazolo	613-111-00-X	206-022-9	288-88-0»	
«zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi- kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S] zinco	613-333-00-7	236-671-3	13463-41-7»	
«flurocloridone (ISO); 3-cloro- 4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil] pirrolidin-2-one	613-334-00-2	262-661-3	61213-25-0»	
«3-metilpirazolo	613-339-00-X	215-925-7	1453-58-3»	
«perossido di bis(alpha,alpha-dimetilbenzile)	617-006-00-X	201-279-3	80-43-3»	

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2205 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell'ambito del contingente tariffario 09.0706**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> disciplina la gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea <sup>(3)</sup> stabilisce i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell'Unione per quanto riguarda i volumi di prodotti da importare dalla Thailandia. L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2021.
- (2) I quantitativi per taluni contingenti tariffari dell'Unione quali stabiliti in tale accordo per il volume di determinate preparazioni e conserve di pesci dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 847/2006.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 847/2006.
- (4) Data l'urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento interessano il periodo contingente in corso il giorno dell'entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006**

Il regolamento (CE) n. è modificato nel modo seguente:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci delle specie *Orcynopsis unicolor*, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»;

<sup>(1)</sup> GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 274 del 30.7.2021, pag. 57.



(2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. del contingente tariffario di 1 054 tonnellate previsto all'articolo 1, paragrafo 2, 423 tonnellate si riferiscono nell'ambito del numero d'ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 631 tonnellate, si riferisce nell'ambito del numero d'ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne il Regno Unito.».

#### *Articolo 2*

#### **Disposizioni transitorie per il periodo contingente in corso**

1. Il volume disponibile per il resto del periodo contingente in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingente modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 13 dicembre 2021 è esaurito, il nuovo volume contingente disponibile è assegnato agli operatori secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci durante il periodo contingente in corso, ma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, senza beneficiare del contingente tariffario, è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata.

#### *Articolo 3*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2021/2206 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2021

**che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303

- (10) Il 24 febbraio 2017 la Giamaica ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Giamaica il 1° maggio 2017.
- (11) Una valutazione della situazione della Giamaica ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell'adesione della Giamaica nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.
- (13) L'Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:  
«La/Il/I/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Giamaica e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. HOJS

---

**DECISIONE (UE) 2021/2207 DEL CONSIGLIO****del 9 dicembre 2021****che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può pertanto né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 13 luglio 2016 la Bolivia ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per la Bolivia il 1° ottobre 2016.
- (11) Una valutazione della situazione della Bolivia ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bolivia a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 novembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303

- (12) È opportuno pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a depositare le proprie dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Bolivia nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.
- (13) L'Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II bis e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:  
«La/Il/I/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Bolivia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. HOJS

---

**DECISIONE (PESC) 2021/2208 DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 2021****che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.
- (2) Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente il colpo di Stato che ha avuto luogo in Mali il 24 maggio 2021 con la detenzione del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e afferma che l'Unione è pronta a prendere in esame misure mirate contro i leader politici e militari che ostacolano la transizione maliana.
- (3) Il 26 maggio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha preso atto con preoccupazione del rischio che i summenzionati eventi del 24 maggio 2021 potessero avere un impatto negativo sugli sforzi in corso per contrastare il terrorismo, attuare l'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo») e stabilizzare il centro del paese.
- (4) Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2584 (2021), nella quale ha condannato ulteriormente gli avvenimenti del 24 maggio 2021 e ha espresso notevole impazienza per i persistenti ritardi nell'attuazione dell'accordo. Ha invitato tutti i portatori di interessi maliani ad agevolare la piena realizzazione della transizione politica e il passaggio dei poteri alle autorità civili elette entro il periodo di transizione di 18 mesi, come deciso durante la riunione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) del 15 settembre 2020. Ha invitato il governo di transizione del Mali a organizzare elezioni presidenziali e legislative libere e regolari, previste per il 27 febbraio 2022, come pure elezioni regionali e amministrative e un referendum costituzionale, se del caso, entro tale termine di 18 mesi.
- (5) Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha discusso della situazione in Mali e ha indicato la possibilità di prendere in considerazione misure restrittive, a sostegno degli sforzi dell'ECOWAS e in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di maggio, contro coloro che ostacolano il programma di transizione.
- (6) Il 7 novembre 2021 l'ECOWAS ha espresso profondo rammarico per la mancanza di progressi nella preparazione delle elezioni, compresa l'assenza di un calendario dettagliato delle attività per lo svolgimento delle elezioni nelle date concordate. Ha ribadito la necessità di rispettare il calendario della transizione per quanto riguarda le elezioni previste per il 27 febbraio 2022 e ha esortato le autorità di transizione ad agire di conseguenza per garantire un rapido ritorno all'ordine costituzionale. Ha invitato la comunità internazionale ad adottare le misure necessarie per far sì che le autorità di transizione rispettino l'impegno assunto a favore di un rapido ritorno all'ordine costituzionale. Ha deciso di imporre sanzioni con effetto immediato nei confronti delle persone e dei gruppi identificati, comprese tutte le autorità di transizione e le altre istituzioni di transizione. Ha invitato i partner bilaterali e multilaterali ad approvare e sostenere l'attuazione di tali sanzioni.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).

- (7) Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha convenuto di istituire un quadro specifico per le misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, a sostegno della decisione adottata dall'ECOWAS il 7 novembre 2021.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775.
- (9) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;
- 2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

##### *«Articolo 1 bis*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

- a) che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
- c) che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) o b).

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
  - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
  - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;
  - c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
  - d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorché l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»;

- 3) all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;
- 4) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:

- a) che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, come le azioni o le politiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o pregiudicando lo svolgimento di elezioni o il passaggio dei poteri alle autorità elette; o
- c) che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

L'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui al presente paragrafo figura nell'allegato II.

2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II o destinati a loro vantaggio.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrata emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;



- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.»

5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato II.»;

6) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.»;

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. L'allegato I riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

3. Nell'allegato II sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.

4. Nell'allegato II figurano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d'identità; il sesso; l'indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

8) dopo l'articolo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 5 bis*

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

- a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche degli allegati I e II;
- b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.

2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.

3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolare del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

*Articolo 5 ter*

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato II;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).»;

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

9) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 2 *bis*, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2022 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»

10) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. BORRELL FONTELLES

---

*ALLEGATO*

1. L'allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è rinominato allegato I.
2. È aggiunto l'allegato II con le sezioni seguenti:

---

*«ALLEGATO II*

- A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 *bis*, paragrafo 1
  - B. Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1».
-



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT